*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 112° — Numero 164

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Giovedì, 1° luglio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **412.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Calasanzio, in Milano.**

N. 412. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Calasanzio, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 242, *foglio n.* 129. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **413.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in Modena.**

N. 413. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 22 aprile 1968, integrato con dichiarazioni con postilla del 10 giugno 1968, 13 febbraio 1970 e 10 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 242, *foglio n.* 130. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **414.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Maria della misericordia e di S. Leucio vescovo, nel comune di S. Leucio del Sannio.**

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 20 settembre 1970 dell'ordinario diocesano di Benevento, relativo alla separazione delle parrocchie di S. Maria della misericordia e di San Leucio vescovo, site nel comune di S. Leucio del Sannio (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *giugno* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 242, *foglio n.* 131. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 361, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota n. 518 del 29 maggio 1970 con la quale la camera sindacale provinciale della U.I.L. di Genova prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè deceduto, il proprio rappresentante sig. Gentilini Domenico con il sig. Renato Micco;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Renato Micco è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova, quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del sig. Domenico Gentilini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1971*
*Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 393*

**(6015)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1971.

**Approvazione delle nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1970, n. 8, registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1970, registro n. 861, foglio n. 18, con il quale è stato disposto il collocamento a riposo del sig. Fasoli Giovanni a decorrere dal 1° novembre 1970 ed è stato diminuito di una unità, in applicazione dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, il ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nel numero dei posti della qualifica iniziale ed in quello complessivo del ruolo;

Ritenuta la necessità di specificare le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche risultanti dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 per ciascun ruolo del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, con effetto dal 1° luglio 1970, le tabelle *A*), *B*), *C*) e *D*), annesse al presente decreto, dei ruoli organici del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le predette tabelle sostituiscono quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086.

Art. 2.

Il numero dei posti previsto dalla tabella *C* nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva e quello complessivo previsto nel ruolo stesso sono ridotti, rispettivamente, a decorrere dal 1° novembre 1970, a 33 e 76 unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1971

*Il Ministro per il bilancio*
*e la programmazione economica*
GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per la riforma*
*della pubblica amministrazione*
GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1971*
*Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 65*

---

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

| Parametro | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 742 | Direttore generale | 2 |
| 530 | Ispettore generale | 8 |
| 426<br>387 | Direttore di divisione | 16 |
| 307 | Direttore di sezione | 68 |
| 257<br>190 | Consigliere | |
| | | 94 |

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

| Parametro | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 370 | Segretario capo . . . . | 5 |
| 297<br>255 | Segretario principale . . . . . . | 19 |
| 218<br>178<br>160 | Segretario, interprete . . . . . | 19 |
| | | 43 |

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

| Parametro | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 245 | Coadiutore superiore . | 8 |
| 213<br>183 | Coadiutore principale . . . | 35 |
| 163<br>133<br>120 | Coadiutore, fotoriproduttore, stenodattilografo | 34 (1) |
| | | 77 (1) |

(1) Ridotti di un posto e cioè a 33 e 76 dal 1° novembre 1970.

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

| Parametro | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| | *a*) personale addetto agli uffici: | |
| 165<br>143 | Commesso capo | 11 |
| 133<br>115<br>100 | Commesso . | 25 |
| | | 36 |
| | *b*) agenti tecnici: | |
| 165<br>143 | Agente tecnico capo . | 6 |
| 133 | Agente tecnico . | 14 |
| | | 20 |

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

**(5833)**

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

**Dichiarazione di lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Jose (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee in data 8 dicembre 1969, n. 69/466/C.E.E., concernente la lotta contro la cocciniglia di S. Josè;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1940, con il quale è stata dichiarata obbligatoria la lotta contro le cocciniglie delle piante da frutto;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la cocciniglia di S. Josè (*Quadraspidiotus perniciosus Comst.*) è obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica, per la difesa delle dicotiledoni legnose.

Art. 2.

Non appena constatata la presenza della cocciniglia di S. Josè, i prefetti delle provincie interessate, su proposta dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, provvederanno con proprio decreto a determinare la zona contaminata e una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti.

Art. 3.

La lotta, da eseguirsi a cura ed a spese degli interessati, sarà attuata secondo le direttive ed i metodi stabiliti dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

Art. 4.

Tutti i vegetali contaminati dalla cocciniglia di S. Josè, che si trovino in vivai, dovranno essere distrutti. Tutti gli altri vegetali che si trovino in una zona contaminata dovranno essere disinfestati in modo da assicurare la immunità sia dei vegetali che dei frutti freschi ivi prodotti da porre in circolazione.

Possono essere consentite, nelle zone contaminate, la messa in circolazione e la trasformazione immediata di frutti freschi contaminati.

Art. 5.

Le piante con radici ospiti della cocciniglia di S. Josè, nonchè le parti di dette piante destinate alla moltiplicazione, non possono essere ripiantate entro la zona contaminata o trasportate fuori da questa ultima, se non dopo essere state disinfestate.

In ogni partita di vegetali non radicati nel suolo e di frutti freschi, i vegetali ed i frutti contaminati dovranno essere distrutti mentre gli altri vegetali e frutti della partita dovranno essere convenientemente disinfestati.

Art. 6.

E vietata la detenzione della cocciniglia di S. Josè, salvo che per fini scientifici accertati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio fitopatologico.

Art. 7.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata agli osservatori per le malattie delle piante, che si avvarranno dell'ausilio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Roma, addì 18 maggio 1971

*Il Ministro*: NATALI

**(5857)**

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

**Dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - Heterodera rostochiensis Woll.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee in data 8 dicembre 1969, n. 69/465/C.E.E. concernente la lotta contro il nematode dorato della patata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro il nematode dorato della patata, *Heterodera Rostochiensis Woll.*, è obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

Non appena constatata la presenza del nematode dorato, i prefetti delle provincie interessate, su proposta dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, provvederanno con proprio decreto a determinare la zona contaminata.

Art. 3.

La lotta, da seguire a cura ed a spese degli interessati, sarà attuata secondo le direttive ed i metodi stabiliti dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

Art. 4.

Nelle zone dichiarate contaminate è vietata la coltivazione di patate da seme, nonchè la coltivazione, messa a dimora o accumulazione di piante destinate al trapianto.

Art. 5.

La coltura di patata da consumo è consentita se si garantisce che tali patate saranno raccolte prima della maturazione delle cisti di nematode o quando il suolo sia stato disinfestato con mezzi appropriati. Può inoltre essere consentita la coltivazione di varietà di patate resistenti alle razze del nematode dorato constatate nella zona interessata.

Art. 6.

I tuberi, seme di patata destinati alla commercializzazione, possono essere prodotti unicamente nelle zone riconosciute non contaminate dal nematode dorato, a seguito di apposita indagine effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

I tuberi, seme di patata contaminati o sospetti di contaminazione, non potranno essere posti in circolazione se non dopo accurata disinfestazione.

Art. 8.

E' vietata la detenzione del nematode dorato, salvo che per fini scientifici, accertati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio fitopatologico.

Art. 9.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata agli osservatori per le malattie delle piante che si avvarranno della collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Roma, addì 18 maggio 1971

*Il Ministro*: NATALI

(5858)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

**Dichiarazione di lotta obbligatoria contro la rogna nera della patata - Synchytrium endobioticum (Schilb.).**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee in data 8 dicembre 1969, n. 69/464/C.E.E. concernente la lotta contro la rogna nera della patata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la rogna nera della patata - *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc, è obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

Non appena constatata la presenza del *Synchytrium endobioticum*, i prefetti delle provincie interessate, su proposta dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, provvederanno con proprio decreto a determinare la zona contaminata ed una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti.

Art. 3.

La lotta, da eseguirsi a cura ed a spese degli interessati, sarà attuata secondo le direttive ed i metodi stabiliti dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

Art. 4.

I tuberi e gli steli di patata provenienti da zone contaminate dovranno essere sottoposti a disinfezione. Qualora non sia possibile accertarne la provenienza, l'intera partita in cui appaiano tuberi o steli contaminati dovrà essere disinfettata.

Art. 5.

Nelle zone dichiarate contaminate è vietata la coltivazione di patate. E' altresì vietata la coltivazione, messa a dimora o accumulazione di piante destinate al trapianto.

Nelle zone di sicurezza potranno essere coltivate soltanto varietà di patate resistenti alle razze *Synchytrium endobioticum* constatate nelle zone contaminate dall'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

Art. 6.

E' vietata la detenzione di colture di *Synchytrium endobioticum*, salvo che per fini scientifici accertati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio fitopatologico.

Art. 7.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è devoluta agli osservatori per le malattie delle piante, che si avvarranno dell'ausilio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Roma addì 18 maggio 1971

*Il Ministro*: NATALI

(5856)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1971.

**Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali doganali Turbigo, con sede in Milano, a ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere nei nuovi locali del magazzino generale esercitato in Turbigo.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1957 con il quale la S.p.a. Magazzini generali doganali Turbigo, con sede in Milano, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Turbigo (Milano) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 27 marzo 1969, con la quale detta società ha chiesto l'autorizzazione a ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere nei nuovi locali e negli spazi scoperti ottenuti dalla trasformazione dei preesistenti impianti del magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 380 del 16 aprile 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la lettera in data 30 dicembre 1970, diretta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, con la quale la suddetta società dichiara di rinunciare all'autorizzazione per gli spazi scoperti;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della suindicata istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali doganali Turbigo, con sede in Milano, è autorizzata a ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere nei nuovi locali, ottenuti dalla trasformazione degli impianti del magazzino generale esercitato in Turbigo (Milano), descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza del 27 marzo 1969, indicata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

(5834)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1971.

**Nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli ed i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci e di persone, importati temporaneamente dalla Svezia ed appartenenti a persone residenti in Svezia.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

*Articolo unico*

Gli autoveicoli ed i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci e quelli adibiti al trasporto di persone, importati temporaneamente dalla Svezia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Svezia, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno, o frazione, di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il diritto di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1971.

Roma, addì 29 maggio 1971

*Il Ministro*: PRETI

(6196)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1971.

**Esenzione dal pagamento del diritto fisso per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Svezia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Svezia.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario e per esigenze dei traffici;

Decreta:

*Articolo unico*

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Svezia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Svezia sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1971.

Roma, addì 29 maggio 1971

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
VIGLIANESI

**(6195)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1971.

**Esenzione dal pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto per i trasporti internazionali di persone effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dalla Svezia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Svezia.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, istitutivo delle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la legge 22 agosto 1962, n. 1283, che reca ritocchi alle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la nota n. 1 alla lettera *a*) dell'art. 6 della tariffa annessa alla succitata legge 22 agosto 1962, numero 1283, che consente al Ministro per le finanze di concedere esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, per esigenze dei traffici o quando sussista la reciprocità di trattamento tributario;

Considerato che tra l'Italia e la Svezia sussiste la suddetta reciprocità di trattamento;

Decreta:

*Articolo unico*

I trasporti internazionali di persone effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dalla Svezia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Svezia, sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e successive modificazioni.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1971.

Roma, addì 29 maggio 1971

*Il Ministro*: PRETI

**(6197)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1971.

**Designazione dell'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata;

Visti gli articoli 1 e 2 della medesima legge n. 422 i quali prevedono la concessione di contributi in annualità, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di società cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà individuale;

Visti gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 422, i quali dispongono che gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi della stessa legge n. 422 possono contrarre mutui per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per l'attuazione dei relativi programmi per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso e che i mutui medesimi sono assistiti per 35 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento ed il pagamento degli interessi da corrispondere agli Istituti mutuanti;

Visto in particolare l'articolo 7 della più volte citata legge n. 422, il quale dispone che per la realizzazione dei programmi costruttivi fruenti dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere;

Vista la domanda con cui l'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige in Trento, ha chiesto di essere designato a compiere le operazioni di mutuo di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 422, indicando in via di massima l'importo complessivo dei mutui che intende concedere e le relative condizioni;

Visti i precedenti decreti n. 274322 e n. 275984, in data 12 febbraio 1969, n. 406566, in data 16 maggio 1969, n. 408314, in data 25 settembre 1969, n. 417208, in data 20 gennaio 1970, n. 425854, in data 21 febbraio 1970,

n. 60315, in data 31 luglio 1970, n. 132805, in data 8 aprile 1971, con i quali sono stati designati ad operare ai sensi della ripetuta legge n. 422, altri 64 istituti ed enti nonchè la Cassa depositi e prestiti e la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento, è designato, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 422, ad effettuare le operazioni di mutuo necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari e di opere di urbanizzazione primaria previsti dalla medesima legge n. 422 agli articoli 1, 2, 4 e 5.

Art. 2.

L'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige in Trento effettuerà le operazioni di mutuo previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 422, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la propria attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1971

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per i lavori pubblici*
LAURICELLA

**(5841)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1971.

**Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Foggia ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1959, n. 771, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Foggia », ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ha approvato il vigente statuto e 18 luglio 1964, n. 724, che lo ha modificato all'art. 8;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1967, riguardante la nomina, per il triennio 1967-1970 del consiglio di amministrazione dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio, ai sensi degli articoli 8 e 16 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, è composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri;

Vangi dott. Cataldo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bellomo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

De Stasio dott. Francesco Paolo, in rappresentanza della prefettura di Foggia;

Totta Gino e Di Taranto Francesco, in rappresentanza del comune di Foggia;

Conte prof. Antonio e Tarollo prof. Leonardo, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Foggia;

Sacco cav. uff. Giovanni, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia;

Mazza dott. Emilio, in rappresentanza del Banco di Napoli;

Petrilli dott. Francesco, in rappresentanza degli agricoltori;

Mancini comm. Antonio, in rappresentanza dei commercianti;

Valleri ing. Valerio, in rappresentanza degli industriali;

Fesce Antonio, in rappresentanza del consorzio agrario provinciale di Foggia;

Vitrani prof. dott. Giovanni, in rappresentanza del consorzio generale per la bonifica e trasformazione fondiaria della Capitanata di Foggia;

Iannone Giuseppe, in rappresentanza della Camera confederale del lavoro di Foggia;

Mazza avv. Manlio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Vigilante prof. Matteo, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Foggia;

Mazzi Bruno, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori - Unione sindacale di Foggia;

Colella Umberto, in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti di Foggia;

Russo on.le Vincenzo, in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli artigiani;

Ferrara Leopoldo, in rappresentanza dell'Associazione provinciale allevatori;

Di Giovine dott. Giuseppe, in rappresentanza della Federazione nazionale dottori in scienze agrarie.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1971

*Il Ministro*: GAVA

**(5853)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

**Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali ed, in particolare, l'art. 8 della legge stessa;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667, concernente la composizione degli organi dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971 relativo alla ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Vista la nota n. 516/024403 del 23 marzo 1971, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana designa il dott. Scipione Felici quale membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dottor Enzo Boghetich, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Scipione Felici è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dottor Enzo Boghetich.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(5928)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti nella provincia di Massa Carrara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti nella provincia di Massa Carrara, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle aziende predette del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti nella provincia di Massa Carrara;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 maggio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti nella provincia di Massa Carrara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(5927)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

**Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalle aziende produttrici di calce in provincia di Massa-Carrara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calce operanti nella provincia di Massa-Carrara, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calce operanti nella provincia di Massa-Carrara;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di calce operanti nella provincia di Massa-Carrara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(5924)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1971.

**Erogazione di un aiuto a favore del lino e della canapa in attuazione del regolamento delle Comunità europee n. 1308/70 del 29 giugno 1970.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Visto il regolamento delle Comunità europee n. 1308/70 del 29 giugno 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 146 del 4 luglio 1970, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa.

Visti i regolamenti comunitari di applicazione e/o integrazione del citato regolamento C.E.E. n. 1308/70 del 29 giugno 1970 ed, in particolare, i regolamenti C.E.E. n. 1385/70 del 13 luglio 1970, n. 1462/70 del 23 luglio 1970, n. 1564/70 del 31 luglio 1970, n. 619/71 del 22 marzo 1971 e n. 1053/71 del 25 maggio 1971, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee rispettivamente n. L 155 del 16 luglio 1970, n. L 162 del 24 luglio 1970, n. L 169 del 1° agosto 1970, n. L 72 del 26 marzo 1971 e n. L 115 del 27 maggio 1971, concernenti la concessione dell'aiuto a favore del lino e della canapa per le campagne di commercializzazione 1970-71 e 1971-72;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni per l'erogazione del suddetto aiuto comunitario;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, è incaricata di provvedere alla erogazione del previsto aiuto a favore del lino e della canapa prodotti nel territorio della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità stabilite nei regolamenti comunitari citati nelle premesse e nei successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

L'ammontare dell'aiuto comunitario per il lino e la canapa, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, è fissato, per le campagne di commercializzazione 1970-71 e 1971-72, come segue:

110 unità di conto, pari a Lit. 68.750, per il lino;

80 unità di conto, pari a Lit. 50.000, per la canapa.

Alla erogazione del predetto aiuto, l'A.I.M.A. provvede su domanda degli interessati, da presentarsi dopo la raccolta direttamente o a mezzo di raccomandata postale e contro presentazione di un « certificato di produzione » da rilasciarsi, previa esecuzione dei necessari accertamenti e controlli, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 3.

Gli aventi diritto all'aiuto di cui al precedente art. 2 sono tenuti a presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o il Consorzio nazionale produttori canapa, per ciascuna campagna di commercializzazione, una domanda con l'indicazione:

del cognome, nome, indirizzo e qualifica;

della superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa e sua ubicazione (comune, località, denominazione dell'azienda);

delle quantità e varietà di seme impiegate nella coltivazione;

del sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo e gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di lino e/o di canapa raccolti;

per il prodotto tuttora di proprietà del richiedente, del magazzino nel quale lo stesso è depositato;

per il prodotto già venduto, delle generalità e dell'indirizzo del primo acquirente.

Alla predetta domanda deve essere allegato il « certificato di produzione » di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Il « certificato di produzione » richiamato ai precedenti articoli 2 e 3 da rilasciarsi, su richiesta delle parti interessate, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, può essere concesso solo a condizione che nella superficie coltivata a lino e/o a canapa e per la quale viene chiesto l'aiuto

siano stati effettuati i normali lavori di coltivazione;

sia stato realizzato un raccolto.

Il certificato in questione, oltre a precisare l'avente diritto, o in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve attestare:

la superficie aziendale coltivata a lino e/o a canapa, la sua esatta ubicazione e se nella medesima sono state effettuate, nella campagna di commercializzazione cui fa riferimento la domanda dell'interessato o degli interessati, le normali operazioni di coltivazione e semina;

le quantità di prodotto ottenute sull'intera superficie coltivata e, in caso di fondi separati, su ciascun fondo, specificando:

per il lino, le quantità di seme e di tiglio;

per la canapa, le quantità di seme, di verde e di stigliato;

l'importo, in lire italiane, dell'aiuto spettante.

Art. 5.

Una distinta delle domande di aiuto e dei certificati di produzione emessi dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura dev'essere trasmessa mensilmente dalla A.I.M.A. al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Di regola l'aiuto può essere concesso solo ai produttori per il lino destinato principalmente alla produzione di semi e per la canapa. Eventuali deroghe al suddetto principio, soprattutto per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre, potranno essere accordate, nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, su richiesta delle parti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1971

*Il Ministro*: NATALI

(6154)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Provvedimento n. 11/1971. Ratifica dei provvedimenti adottati dalla Giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla Giunta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896 in data 31 marzo 1971, 11 maggio 1971 e 18 giugno 1971;

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta:

1) Prezzi dei cementi e istituzione della Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali. Provvedimento n. 6/1971 del 31 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 1° aprile 1971);

2) Modalità per il funzionamento della Cassa conguaglio combustibili per le cementerie a forni verticali. Provvedimento n. 7/1971 del 31 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 6 aprile 1971);

3) Quota per le spese di sbarco dei carboni - impianto funivie Savona - S. Giuseppe di Cairo. Provvedimento n. 9/1971 del 12 maggio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 31 maggio 1971);

4) Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagna 1971-1972. Provvedimento n. 10/1971 del 18 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 22 giugno 1971).

Roma, addì 30 giugno 1971

p. *Il Presidente*
*Il Ministro delegato*: GAVA

(6145)

### Provvedimento n. 12/1971. Ratifica con modificazioni del provvedimento n. 8/1971 riguardante i prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il decreto-legge n. 249 del 12 maggio 1971, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine, dei gasoli e degli oli combustibili;
Visto il provvedimento della Giunta del C.I.P. n. 8/1971 del 12 maggio 1971;
Ritenuto necessario apportare modificazioni in sede di ratifica al ricordato provvedimento della Giunta del C.I.P.;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

E' ratificato il provvedimento della Giunta del C.I.P. n. 8/1971 del 12 maggio 1971 con le modificazioni che sono contenute nel presente provvedimento.
Le modificazioni apportate hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

A. — PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita alle condizioni di merce nuda:

| | Benzina super N.O. 98/100 L./q.le | Benzina super (R.M.) L./hl | Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le | Benzina normale (R.M.) L./hl | Gasolio motori (indice diesel non inferiore a 53) L./q.le | Gasolio motori L./hl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Prezzi al consumo franco distributore alla pompa: | — | — | — | — | — | — |
| *a*) merce daziata Ige compresa . . . . | 21.892 | 16.200 | 20.966 | 15.200 | 8.929 | 7.500 |
| *b*) merce schiava Ige esclusa . . . | 5.490 | 4.063 | 4.603 | 3.338 | 2.936 | 2.466 |

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Quelle del supercarburante 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.
Le caratteristiche del gasolio motori indice diesel non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.
E' obbligatoria per le benzine autotrazione l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.
Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

B. — BENZINE SOLVENTI

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino, sono stabiliti come segue:

| | Merce daziata (Ige compresa) L./q.le | Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le |
|---|---|---|
| Benzina solvente leggerissima (40/60) . . . . . . . . . . . | 21.337 | 4.959 |
| Benzina solvente leggera (60/80) . . . . . . . | 20.649 | 4.300 |
| Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 100) . . . . | 20.162 | 3.833 |

E' consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le per le vendite effettuate in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso.

## C. — BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, resa franco serbatoio apparecchio:

| | Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le | Merce daziata (Ige compresa) L./hl |
|---|---|---|
| a) *Per aviazione civile:* | — | — |
| *Tipo* 80 *N.O.* | | |
| Aeroporti « A » | 21.776 | 16.338 |
| Aeroporti « B » | 22.054 | 16.538 |
| Aeroporti « C » | 22.610 | 16.938 |
| *Tipo* 100/130 *N.O.* | | |
| Aeroporti « A » | 22.332 | 16.738 |
| Aeroporti « B » | 22.610 | 16.938 |
| Aeroporti « C » | 23.165 | 17.338 |

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di:
Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.
Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di:
Cagliari, Catania, Genova-C. Colombo, Napoli-Capodichino, Palermo, Venezia e Roma-Urbe.
Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

| | | |
|---|---|---|
| b) *Per altri usi:* | | |
| Tipo 80 N.O. | 20.805 | 15.639 |
| Tipo 100/130 N.O. | 21.568 | 16.188 |

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa.
Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

## D. — PRODOTTI DESTINATI ALLA PESCA ED ALLA PICCOLA MARINA

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda (merce considerata estera):

| | Petrolio L./q.le | Petrolio L./hl | Gasolio I.D. 53 L./q.le | Gasolio I.D. 53 L./hl |
|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — |
| 1. Prezzo franco centro di distribuzione (porto o punto di imbarco) | 2.370 | 1.922 | 2.000 | 1.680 |

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

## E. — PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prezzi di vendita alle condizioni di merce nuda Ige compresa:

| | Petrolio a 32 N.O. L./q.le | Gasolio indice diesel non inf. a 53 L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C fluidissimo inferiore a 3° E L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — | — |
| 1. Prezzo al consumo franco magazzino rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore | 2.800 | 2.500 | 2.380 | 2.350 | 2.300 |
| 2. Prezzo per vendite franco magazzino grossista | 2.400 | 2.100 | 1.980 | 1.950 | 1.900 |

I prezzi di cui sopra non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.
Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente.
Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.
I comitati provinciali prezzi valuteranno l'opportunità di stabilire un prezzo massimo per consegne a domicilio del cliente. Nel caso aggiungeranno al prezzo al consumo sopraindicato le spese medie ponderali connesse con il trasporto della merce dal magazzino del rivenditore a domicilio del cliente stesso, maggiorate dell'Ige nei modi, nella misura e nei termini normali.

## F. — PETROLIO PER USO ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO

Prezzi di vendita per merce confezionata:

| | Petrolio illuminante L./q.le | Petrolio illuminante L./hl | Petrolio riscaldamento L./q.le | Petrolio riscaldamento L./hl |
|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — |
| 1. Prezzo al consumatore per ritiri da magazzino dettagliante o punti vendita per merce confezionata (merce daziata Ige compresa) | 10.358 | 8.400 | 4.192 | 3.400 |
| 2. Prezzo per ritiri da magazzino grossista-rivenditore per merce confezionata (merce daziata Ige compresa) | 9.618 | 7.800 | 3.453 | 2.800 |
| 3 Prezzo per vendite all'ingrosso di merce nuda franco magazzino del grossista-rivenditore: | | | | |
| *a*) merce daziata Ige compresa | 9.125 | 7.400 | 2.959 | 2.400 |
| *b*) merce schiava Ige esclusa | 2.183 | 1.770 | 2.122 | 1.721 |

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti di capacità non superiore a 200 litri o in canistri di capacità non superiore a 20 litri, di proprietà del cliente. Soltanto per le vendite in fusti o in canistri cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita rispettivamente la maggiorazione di L. 200 o L. 400 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

## G. — OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO DESTINATO A FORNI E CALDAIE

Prezzi di vendita per merce nuda:

| | Olio combustibile fluido viscosità a 50° C sup. a 3° E L./q.le | Olio combustibile fluido viscosità a 50° C fino a 5° E L./hl |
|---|---|---|
| | — | — |
| 1. Prezzi per vendite franco raffineria costiera o deposito costiero: | | |
| *a*) merce daziata Ige compresa | 1.730 | 1.583 |
| *b*) merce schiava Ige esclusa | 1.477 | 1.351 |
| 2. prezzi per vendite franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa): | | |
| *a*) con distanza compresa fra 25 e 80 km dalla costa . | 1.750 | 1.601 |
| *b*) con distanza compresa fra 80 e 200 km dalla costa . | 1.775 | 1.624 |
| *c*) con distanza superiore a 200 km dalla costa | 1.805 | 1.652 |
| 3. Prezzi per vendite da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanza compresa fra 25 e 80 km (merce daziata, Ige compresa) . | 1.760 | 1.610 |
| 4. Prezzi per vendite da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto | 1.805 | 1.652 |
| 5. Prezzi per vendite a grossisti rivenditori (merce daziata, Ige compresa): | | |
| *a*) da raffineria costiera o depositi costiero | 1.680 | 1.537 |
| *b*) da raffineria interna: | | |
| 1) con distanza compresa fra 25 e 80 km dalla costa | 1.700 | 1.556 |
| 2) con distanza compresa fra 80 e 200 km dalla costa | 1.725 | 1.578 |
| 3) con distanza superiore a 200 km dalla costa | 1.755 | 1.606 |
| *c*) da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanza compresa fra 25 e 80 km | 1.710 | 1.565 |
| *d*) da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto | 1.755 | 1.606 |

I prezzi di cui sopra vengono modificati come segue, a partire del 1° settembre 1971 fino al 30 aprile 1972:

| | Olio combustibile fluido viscosità a 50° C sup. a 3° E L./q.le | Olio combustibile fluido viscosità a 50° C fino a 5° E L./hl |
|---|---|---|
| | — | — |
| 1. Prezzi per vendite franco raffineria costiera o deposito costiero: | | |
| *a*) merce daziata Ige compresa | 1.730 | 1.583 |
| *b*) merce schiava Ige esclusa . . . . . . | 1.477 | 1.351 |
| 2. prezzi per vendite franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa): | | |
| *a*) con distanza compresa da 25 e 80 km dalla costa . . . | 1.770 | 1.620 |
| *b*) con distanza compresa fra 80 e 200 km dalla costa . . | 1.830 | 1.674 |
| *c*) con distanza superiore a 200 km dalla costa . | 1.860 | 1.702 |
| 3. Prezzi per vendite da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanza compresa fra 25 e 80 km (merce daziata, Ige compresa) . . | 1.790 | 1.638 |
| 4. Prezzi per vendite da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto | 1.860 | 1.702 |
| 5. Prezzi per vendite a grossisti rivenditori (merce daziata, Ige compresa): | | |
| *a*) da raffineria costiera o deposito costiero . . . | 1.680 | 1.537 |
| *b*) da raffineria interna: | | |
| 1) con distanza compresa fra 25 e 80 km dalla costa . . . | 1.720 | 1.574 |
| 2) con distanza compresa fra 80 e 200 km dalla costa . . . . | 1.780 | 1.629 |
| 3) con distanza superiore a 200 km dalla costa . . . | 1.810 | 1.656 |
| *c*) da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanza compresa fra 25 e 80 km . . . . | 1.740 | 1.592 |
| *d*) da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto . | 1.810 | 1.656 |

Le raffinerie costiere dovranno riconoscere ai grossisti rivenditori uno sconto pari al costo medio accertato dal C.I.P. di quei servizi commerciali da essi effettuati al posto di dette raffinerie, incluso nel prezzo franco raffineria costiera o depositi costieri sopraindicati.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 150 a q.le comprensiva del nolo fusti.

I C.P.P. stabiliranno i prezzi a consumo a domicilio del cliente aggiungendo ai prezzi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 a seconda delle fonti di approvvigionamento della zona:

*a*) le spese medie di trasporto calcolate prendendo in considerazione i punti di approvvigionamento più vicini o più favorevoli e successivamente, se necessario per completare il fabbisogno totale della provincia, quelli via via meno favorevoli. Per la Valle Padana il riferimento va fatto solo sul punto di rifornimento più favorevole.

Sono considerati punti di approvvigionamento oltre alle raffinerie anche i depositi interni collegati alla raffineria o alla costa a mezzo oleodotto;

*b*) le seguenti maggiorazioni per città con 300.000 e più abitanti:

*b1*) con consegne frazionate, comunque non superiori a litri 4.000: L. 400 hl (L./q.le 437);

*b2*) con consegne di oltre 4.000 litri: L. 320 hl (L./q.le 350);

*b3*) per consegne in autotrenobotte completi: L. 240 hl (262 L./q.le).

Per città con meno di 300.000 abitanti le maggiorazioni sudette sono ridotte di: L. 45 hl (L./q.le 49).

I C.P.P. esamineranno caso per caso l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

Per la conversione da kg a litro dell'olio combustibile fluido si applica la densità di 0,915. Il prezzo a litro a consumatore può essere praticato solo per le consegne effettuate con automezzi muniti di contatore volumetrico.

## H. — OLIO COMBUSTIBILE SEMIFLUIDO E DENSO DESTINATO A FORNI E CALDAIE

| | Olio combustibile viscosità a 50° C semifluido viscosità superiore a 5° fino a 7° E L./q.le | denso viscosità superiore a 7° E L./q.le |
|---|---|---|
| Prezzi per merce nuda posta su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 T.: | — | — |
| 1. Prezzi per vendite franco raffineria costiera o deposito costiero: | | |
| *a*) merce daziata Ige compresa . . . | 1.605 | 1.425 |
| *b*) merce schiava Ige esclusa | 1.408 | 1.307 |
| 2. Prezzi per vendite franco raffineria interna (merce daziata, Ige compresa): | | |
| *a*) con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa . | 1.625 | 1.445 |
| *b*) con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa . | 1.650 | 1.470 |
| *c*) con distanza superiore a 200 km dalla costa | 1.680 | 1.500 |
| 3 Prezzi per vendite da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanza compresa tra 25 e 80 km (merce daziata, Ige compresa) . | 1.635 | 1.455 |
| 4. Prezzi per vendite da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto | 1.680 | 1.500 |
| 5. Prezzi per vendite a grossisti rivenditori (merce daziata, Ige compresa): | | |
| *a*) da raffineria costiera o deposito costiero . | 1.555 | 1.375 |
| *b*) da raffineria interna: | | |
| 1) con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa | 1.575 | 1.395 |
| 2) con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa | 1.600 | 1.420 |
| 3) con distanza superiore a 200 km dalla costa | 1.630 | 1.450 |
| *c*) da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanza compresa tra 25 e 80 km | 1.585 | 1.405 |
| *d*) da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto | 1.630 | 1.450 |

I prezzi di cui sopra vengono modificati come segue, a partire dal 1° settembre 1971 fino al 30 aprile 1972:

| | Olio combustibile viscosità a 50° C semifluido viscosità superiore a 5° fino a 7° E L./q.le | denso viscosità superiore a 7° E L./q.le |
|---|---|---|
| Prezzi della merce nuda posta su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 T.: | — | — |
| 1. Prezzi per vendite franco raffineria costiera o deposito costiero: | | |
| *a*) merce daziata Ige compresa | 1.605 | 1.425 |
| *b*) merce schiava Ige esclusa . . | 1.408 | 1.307 |
| 2. Prezzi per vendite franco raffineria interna (merce daziata, Ige compresa): | | |
| *a*) con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa . | 1.645 | 1.465 |
| *b*) con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa . | 1.705 | 1.525 |
| *c*) con distanza superiore a 200 km dalla costa | 1.735 | 1.555 |
| 3. Prezzi per vendite da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanza compresa tra 25 e 80 km (merce daziata, Ige compresa) . | 1.665 | 1.485 |
| 4. Prezzi per vendite da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto | 1.735 | 1.555 |
| 5. Prezzi per vendite a grossisti rivenditori (merce daziata, Ige compresa): | | |
| *a*) da raffineria costiera o deposito costiero . | 1.555 | 1.375 |
| *b*) da raffineria interna: | | |
| 1) con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa | 1.595 | 1.415 |
| 2) con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa | 1.655 | 1.475 |
| 3) con distanza superiore a 200 km dalla costa | 1.685 | 1.505 |
| *c*) da depositi interni collegati alla costa via oleodotto con distanza compresa tra 25 e 80 km | 1.615 | 1.435 |
| *d*) da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto | 1.685 | 1.505 |

Le raffinerie costiere dovranno riconoscere ai grossisti rivenditori uno sconto pari al costo medio, accertato dal C.I.P., di quei servizi commerciali da essi effettuati al posto di dette raffinerie, incluso nel prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero sopraindicato.

Per ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 150 a q.le, comprensiva del nolo fusti.

Per consegne di merce nuda alle industrie collegate direttamente con gli impianti di produzione o di deposito a mezzo oleodotto o raccordo ferroviario, quando tali attrezzature sono di proprietà dell'azienda venditrice o che vengono rifornite in modo continuativo a mezzo di autotrenibotte completi, è consentita, sui prezzi massimi sopraindicati, a seconda del punto di approvvigionamento, una maggiorazione pari al costo del trasporto da concordare fra le parti, o in mancanza, da stabilire dal C.P.P. ed in seconda istanza dal C.I.P.

I C.P.P. stabiliranno negli altri casi i prezzi a consumo a domicilio del cliente per il periodo 1° maggio-31 agosto e per il periodo 1° settembre-30 aprile aggiungendo ai prezzi di cui sopra, a seconda delle fonti di approvvigionamento della zona, le spese medie di trasporto calcolate con gli stessi criteri indicati nel precedente punto G. par. *a*).

I prezzi saranno differenziati a seconda che le consegne vengano effettuate in quantitativi uguali o inferiori all'autotrenobotte.

In quest'ultimo caso è consentita una maggiorazione non superiore a L. 1.000 la tonnellata, per la merce proveniente da deposito interno.

I C.P.P. esamineranno caso per caso la opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

## I. — PRODOTTI DESTINATI

*a*) per motori e per miscele di motori diesel:

| | diesel extra L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le | semifluido sup a 5° fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — |
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata Ige compresa) | 5.996 | 5.818 | 5.742 | 5.630 |
| Prezzo franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa) | 6.041 | 5.863 | 5.787 | 5.675 |
| Prezzo franco deposito interno (merce daziata Ige compresa) | 6.171 | 5.993 | 5.917 | 5.805 |
| Prezzo merce schiava (Ige esclusa) | 1.638 | 1.477 | 1.408 | 1.307 |

*b*) all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF.SS.:

| | Benzina super N.O. 98/100 L./q.le | Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le | Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le | diesel extra L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — | — | — | — |
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (Ige compresa) . | 2.995 | 2.220 | 2.000 | 1.806 | 1.628 | 1.552 | 1.440 |
| Prezzo franco raffineria interna (Ige compresa) | 2.995 | 2.220 | 2.000 | 1.851 | 1.673 | 1.597 | 1.485 |
| Prezzo franco deposito interno (Ige compresa) | 3.118 | 2.336 | 2.087 | 1.981 | 1.803 | 1.727 | 1.615 |

*c*) a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere:

| | Benzina normale N.O. 84/86 L./q.le | Petrolio a 32 N.O. L./q.le | Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le | diesel extra L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — | — | — | — |
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata Ige compresa) | 3.954 | 3.659 | 2.055 | 1.860 | 1.684 | 1.608 | 1.496 |
| Prezzo franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa) . | 3.954 | 3.659 | 2.055 | 1.905 | 1.729 | 1.653 | 1.541 |
| Prezzo franco deposito interno (merce daziata Ige compresa) . | 4.070 | 3.765 | 2.142 | 2.080 | 1.859 | 1.783 | 1.671 |

*d*) all'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati e

*e*) a generare direttamente o indirettamente energia elettrica purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

| | Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le | diesel extra L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — | — |
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata Ige compresa) | 2.055 | 1.860 | 1.684 | 1.608 | 1.496 |
| Prezzo franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa) | 2.055 | 1.905 | 1.729 | 1.653 | 1.541 |
| Prezzo franco deposito interno (merce daziata Ige compresa) | 2.142 | 2.080 | 1.859 | 1.783 | 1.671 |

*f*) alla distruzione delle larve di zanzare malarigene e

*g*) all'industria della calciocianamide:

| | Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le | diesel extra L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — | — |
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (Ige compresa) . . | 2.000 | 1.806 | 1.628 | 1.552 | 1.440 |
| Prezzo franco raffineria interna (Ige compresa) . | 2.000 | 1.851 | 1.673 | 1.597 | 1.485 |
| Prezzo franco deposito interno (Ige compresa) . . . | 2.087 | 1.981 | 1.803 | 1.727 | 1.615 |

*h*) alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto:

| | Gasolio I.D. non inf. a 53 L./q.le |
|---|---|
| | — |
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (Ige compresa) | 2.000 |
| Prezzo franco raffineria interna (Ige compresa) . | 2.000 |
| Prezzo franco deposito interno (Ige compresa) . . . . | 2.087 |

*i*) a produrre direttamente forza motrice con motori fissi su stabilimenti agricoli-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

| | diesel extra L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — |
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (merce daziata Ige compresa) . . . . . . | 1.860 | 1.684 | 1.608 | 1.496 |
| Prezzo franco raffineria interna (merce daziata Ige compresa) | 1.905 | 1.729 | 1.653 | 1.541 |
| Prezzo franco deposito interno (merce daziata Ige compresa) | 2.080 | 1.859 | 1.783 | 1.671 |

*l*) alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade e.

*m*) alla produzione di bitumi solidi naturali:

| | diesel extra L./q.le | Olio combustibile viscosità a 50° C fluido sup. a 3° fino a 5° E L./q.le | semifluido sup. a 5° fino a 7° E L./q.le | denso oltre 7° E L./q.le |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo franco raffineria costiera o deposito costiero (Ige compresa) | 1.806 | 1.628 | 1.552 | 1.440 |
| Prezzo franco raffineria interna (Ige compresa) | 1.851 | 1.673 | 1.597 | 1.485 |
| Prezzo franco deposito interno (Ige compresa) . | 1.981 | 1.803 | 1.727 | 1.615 |

I prezzi sopra riportati relativi alle benzine, petrolio e gasolio s'intendono per vendite al consumo, alle condizioni di merce nuda, posta su mezzo del compratore; relativamente agli oli combustibili s'intendono per vendite al consumo, alle condizioni di merce nuda posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 T.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente; soltanto per i ritiri in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita una maggiorazione di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti, per le benzine, petrolio e gasolio e di L. 150 al quintale per gli oli combustibili.

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente.

L. — I comitati provinciali prezzi procederanno entro trenta giorni alla regolazione dei prezzi locali di vendita in base alle disposizioni del presente provvedimento ed alle norme esecutive che saranno diramate dal presidente del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

Roma, addì 30 giugno 1971

p. *Il Presidente*
*Il Ministro delegato*: GAVA

(6146)

**Provvedimento n. 13/1971. Prezzo dei giornali quotidiani**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 2/1971 del 26 febbraio 1971;

Vista la proposta della commissione centrale della distribuzione della carta per quotidiani e periodici;

Ritenuto necessario adeguare il prezzo dei giornali quotidiani ai costi di produzione;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A modifica del provvedimento del C.I.P. n. 2/1971 del 26 febbraio 1971 il prezzo massimo dei giornali quotidiani è stabilito, con decorrenza dal 1° luglio 1971, in L. 90 indipendentemente dal numero delle pagine.

Roma, addì 30 giugno 1971

p. *Il Presidente*
*Il Ministro delegato*: GAVA

(6147)

**Provvedimento n. 14/1971. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1971**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare gli articoli 4, 5, 6, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34 e 45, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 1970) e 28 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1970) e successivi riguardanti la fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visti i regolamenti C.E.E. numeri 2497/69 e 2571/69 della Commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole, e, in particolare, il punto 2 dell'art. 1 del regolamento C.E.E. n. 2497/69 e l'art. 1 del regolamento C.E.E. n. 2571/69 riguardanti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili in Italia;

Visto l'art. 5 del regolamento C.E.E. n. 1071 del Consiglio del 25 maggio 1971 che stabilisce le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto l'art. 4 del regolamento C.E.E. n. 1062 del Consiglio del 25 maggio 1971 che fissa i prezzi minimi delle barbabietole della qualità tipo per l'Italia;

Visto il regolamento C.E.E. n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 che stabilisce disposizioni quadro per i contratti o gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1970 con tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alle quote di base delle società saccarifere, è fissato, in relazione a quanto stabilito per l'Italia dal regolamento C.E.E. n. 1062, ricordato nelle premesse, in 18,95 unità di conto per Tonn., pari a L. 11.843,75 per Tonn.

Per le bietole corrispondenti alle quantità di zucchero riportate dalle società saccarifere, nei limiti del 10 % delle rispettive quote di base, alla campagna 1972-1973, si applica detto prezzo minimo ridotto della partecipazione dei venditori di barbabietole alle spese di magazzinaggio per i quantitativi riportati nella misura stabilita dalle norme comunitarie, salvo eventuale diverso accordo interprofessionale.

2. — Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1971 coma sopra descritte, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco eccedente le quote di base delle società saccarifere, ma entro le quote massime delle stesse società, è fissato, in relazione a quanto stabilito dallo stesso regolamento n. 1062 in 11,95 unità di conto per Tonn. pari a L. 7.468,75 per Tonn.

3. — La quota integrativa, prevista dall'art. 34 del regolamento C.E.E. n. 1009/67 del 18 dicembre 1967 e dal regolamento C.E.E. n. 1060 del 25 maggio 1971 è fissata nella misura di 1,80 unità di conto, pari a L. 1.125 per Tonn. di barbabietole con un tenore zuccherino del 16 %.

Tale quota integrativa deve essere corrisposta su tutte le bietole utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alle quote di base delle società saccarifere e considerate come tali.

Per la corresponsione di questa quota integrativa è stabilito, con provvedimento a parte, un apposito sovrapprezzo sul

prezzo dello zucchero immesso al consumo, che viene gestito dalla Cassa conguaglio zucchero, per conto e sotto il controllo della quale le società saccarifere ne effettueranno la corresponsione.

4. — I prezzi minimi di cui ai punti 1 e 2 nonchè la quota integrativa di cui al punto 3, per bietole a polarizzazione diversa dal 16 %, saranno per 1/10 per cento di tenore di saccarosio:

a) *aumentati* al minimo di:

— 0,675 % per tenori superiori al 16 % e inferiori o uguali al 18 %;

— 0,525 % per tenori superiori al 18 % e inferiori o uguali al 19 %;

— 0,375 % per tenori superiori al 19 % e inferiori o uguali al 20 %;

b) *diminuiti* al massimo di:

— 0,675 % per tenori inferiori al 16 % e superiori o uguali;

— 0,750 % per tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %;

— 0,750 % per tenori inferiori al 14,5 %;

c) Per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20 % si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20 %.

5. — La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio nei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

6. — Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento C.E.E. n. 206/68.

Roma, addì 30 giugno 1971

p. *Il Presidente*
*Il Ministro delegato*: GAVA

(6148)

---

**Provvedimento n. 15/1971. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1971-72 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967 relativo alla organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 8, 12, 21, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 37 e 45 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1970) e 28 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 1970) e successivi riguardanti la fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1061 del Consiglio del 25 maggio 1971 che stabilisce le caratteristiche dello zucchero bianco della qualità tipo;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1062 del Consiglio del 25 maggio 1971 che ha fissato per la campagna 1971/72 il prezzo di intervento derivato per tutte le regioni d'Italia dello zucchero bianco di qualità tipo, nonchè i prezzi unici di entrata per la Comunità dello stesso zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) e successivi, che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero, nonchè le contribuzioni ed erogazioni di sua competenza, per il graduale inserimento dell'economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Il punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° luglio 1971 entra in vigore il regolamento C.E.E. n. 1062 del Consiglio del 25 maggio 1971 che fissa i prezzi appresso riportati:

a) prezzo d'intervento derivato valevole per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1971-72 per merce non imballata, franco fabbrica, su mezzo di trasporto scelto dall'acquirente:

zucchero della qualità tipo (2ª categoria) Lit. 15.068,75 al quintale;

b) prezzi di entrata unici per la Comunità:

zucchero bianco qualità tipo Lit. 16.437,50 al q.le;

zucchero greggio qualità tipo (rendimento 92 %) Lit. 14.418,75 al q.le;

melasso Lit. 2.000,00 al q.le.

2) Il punto 2) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è sostituito dal seguente:

il prezzo d'intervento derivato per l'Italia viene adattato in funzione delle caratteristiche di prima, terza e quarta categoria a partire dal 1° luglio 1971, apportando al prezzo della qualità tipo (2ª categoria) di cui al punto 1), le variazioni stabilite dal Regolamento comunitario n. 1280 del 18 giugno 1971.

I *prezzi risultati sono i seguenti:*

zucchero di 4ª categoria, Lit. 14.506,25 al q.le;

zucchero di 3ª categoria, Lit. 14.756,25 al q.le;

zucchero di 1ª categoria, Lit. 15.443,75 al q.le.

3) Le contribuzioni di cui al punto 4) lettere a) e b) del provvedimento C.I.P. n. 1195, per il funzionamento della Cassa conguaglio zucchero di cui al punto 3) dello stesso provvedimento, sono confermate per la campagna 1971-72 nella misura e nelle modalità indicate nello stesso provvedimento. Il sovrapprezzo di L. 23 per kg. netto dovrà essere applicato su tutto lo zucchero di produzione nazionale di qualsiasi qualità e tipo (tal quale o trattato), sullo zucchero d'importazione (tal quale o trattato) e/o contenuto in prodotti trasformati.

4) Il punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è modificato come segue:

lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale sia di produzione degli altri Paesi comunitari, è esente da detto sovrapprezzo e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame. E' assimilato allo zucchero denaturato lo zucchero utilizzato per usi chimici che, secondo le disposizioni comunitarie, usufruisce di una restituzione alla produzione, purchè siano osservate le prescrizioni del Ministero delle finanze e della Cassa conguaglio zucchero.

E' altresì esente dal sovrapprezzo lo zucchero di produzione nazionale esportato tal quale in regime di abbuono di imposta di fabbricazione o acquistato e lavorato in regime di abbuono d'imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati all'esportazione, secondo la procedura di cui al successivo punto, lettera f).

Inoltre, lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo ed i prodotti contenenti zucchero aggiunto, immessi dai Paesi terzi in temporanea importazione sono esenti del sovrapprezzo qualora vengano riesportati; il sovrapprezzo seguirà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

5) Le erogazioni dirette ed indirette della Cassa conguaglio zucchero, da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 1195 integrate da quelle sottoindicate, sono le seguenti:

a) integrazione ai produttori di barbabietole in base allo art. 34 del regolamento C.E.E. n. 1009/67 ed al regolamento C.E.E. n. 1060 del 25 maggio 1971 di L. 1.125 per tonn. di barbabietole con tenore zuccherino del 16 %, corrispondenti a lire 895 per q.le di zucchero. Tale integrazione è concessa soltanto per il quantitativo di barbabietole utilizzato per la produzione del quantitativo di zucchero corrispondente alla quota base o considerato come tale, secondo le modalità di cui al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 14/1971 del 30 giugno 1971.

*b)* integrazione per l'industria trasformatrice in base allo art. 34 del regolamento C.E.E. n. 1009/67 di L. 912,50 per quintale netto di zucchero bianco prodotto in Italia nell'ambito del quantitativo che non superi la quota base di produzione o considerata come tale;

*c)* integrazione per l'industria trasformatrice di L. 4,60 per chilogramma netto di zucchero a titolo di rimborso della imposta generale sulla entrata sulle barbabietole e trasporti relativi per tutta la produzione nazionale di zucchero (da bietole e da melasso);

*d)* integrazione degli oneri derivanti dalla produzione eccedentaria di zucchero da barbabietole della campagna 1967-68, nella misura e con le modalità di cui ai relativi provvedimenti C.I.P.;

*e)* integrazione per il ripianamento delle operazioni effettuate dalla Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione. La misura dell'integrazione dovrà essere stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi;

*f)* integrazione agli esportatori nella misura corrispondente al sovrapprezzo di cui al punto 4) - *b)* del provvedimento C.I.P. n. 1195 e successivi per le esportazioni effettuate alle condizioni appresso indicate:

Per le esportazioni in regime di abbuono di zucchero tal quale o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessati all'integrazione dovranno produrre alla Cassa conguaglio zucchero un certificato del competente U.T.I.F. comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono dell'imposta di fabbricazione di zucchero incorporato in prodotti. Gli interessati che si siano avvalsi della esenzione prevista dal penultimo comma del punto precedente dovranno produrre preventivamente fidejussione alla Cassa conguaglio zucchero per l'importo corrispondente al sovrapprezzo.

La Cassa conguaglio zucchero autorizzerà la consegna dello zucchero in esenzione da sovrapprezzo e le società saccarifere addebiteranno alla Cassa conguaglio zucchero l'importo corrispondente alle quote di integrazione per aiuto di adattamento per le bietole e per l'industria e la quota di rimborso IGE, utilizzando, ove occorra, parte degli importi per sovrapprezzi da accreditare alla Cassa conguaglio medesima.

La fidejussione sarà liberata all'atto dell'esportazione sulla base del certificato U.T.I.F. comprovante la quantità di zucchero incorporata ammessa all'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Per le esportazioni di zucchero aggiunto contenute in prodotti, per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione. Sul quantitativo risultante da tale documento sarà valutata la integrazione di cui trattasi.

Gli operatori interessati debbono presentare alla Cassa conguaglio zucchero la domanda per l'integrazione predetta entro sei mesi dalla data di esportazione, quale risulta dai documenti doganali, salvo proroga su richiesta motivata.

*g)* gli interessi passivi per i pagamenti differiti delle integrazioni relative alla produzione eccedentaria di cui alla precedente lettera *d)*;

*h)* gli oneri di gestione della Cassa conguaglio zucchero.

6) Sono confermati i compiti alla Cassa conguaglio zucchero derivanti dall'applicazione:

*a)* dell'art. 8 del regolamento C.E.E. n. 1009/67 riguardante le spese di magazzinaggio;

*b)* dell'art. 27 del regolamento C.E.E. n. 1009/67 riguardante la riscossione del contributo gravante sulla produzione per il quantitativo di zucchero prodotto tra la quota di base e la quota massima.

Il punto 9) ultimo comma del provvedimento C.I.P. n. 1195 è modificato come segue:

La misura massima di tale contributo per la campagna 1971-72 è stata stabilita dal regolamento C.E.E. n. 1062 del 25 maggio 1971 in L. 5687,50 per q.le netto di zucchero bianco eccedente e la percentuale gravante sulle barbabietole nella misura del 59,12 %.

I proventi di questo contributo dovranno essere interamente versati secondo le modalità comunitarie.

7) La copertura del fabbisogno di zucchero bianco tal quale, sia per il consumo diretto, sia per gli usi industriali, sarà assicurata con prodotto comunitario secondo le modalità e le condizioni che verranno fissate con appositi provvedimenti C.I.P.

Per lo zucchero greggio di provenienza dai paesi C.E.E. che verrà importato per la raffinazione in Italia direttamente dalle società saccarifere, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a corrispondere un'integrazione limitata all'ammontare di tutti gli oneri doganali e fiscali, fatta eccezione dell'IGE.

Qualora le mutevoli condizioni in cui l'importazione di greggio comunitario possono essere effettuate, non consentissero di realizzare operazioni con l'integrazione nei limiti di cui sopra, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a stabilire, con preventiva delibera del comitato di gestione, l'integrazione stessa per tener conto anche dei maggiori oneri riguardanti noli, assicurazione e commissioni di vendita, costi di sbarco, trasporti ed introduzione a magazzino e commercializzazione.

Per aver diritto a tale integrazione, le società saccarifere dovranno presentare alla Cassa conguaglio zucchero copia del contratto di acquisto dello zucchero greggio entro dieci giorni dalla data del contratto medesimo.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a stabilire gli ulteriori documenti necessari che dovranno essere presentati per la corresponsione dell'integrazione di cui trattasi che potrà avvenire utilizzando, ove occorra, parte del sovrapprezzo accreditato alla Cassa conguaglio zucchero dalle società importatrici.

Roma, addì 30 giugno 1971

p. *Il Presidente*
*Il Ministro delegato*: GAVA

**(6149)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive, nella provincia di Cuneo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 20768, in data 18 giugno 1971, al consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Cuneo è stata riconosciuta, a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la natura giuridica di consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Cuneo.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche e con riserva di esame del regolamento a seguito della emanazione dell'atto medesimo da parte del consorzio stesso nel termine di sessanta giorni dalla data di approvazione del decreto, lo statuto consortile.

**(6054)**

## Riconoscimento del consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede in Asti.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 20767, in data 18 giugno 1971, al consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede in Asti, è stata riconosciuta a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la natura giuridica di consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

**(6055)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Autorizzazione alla sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale n. 10.3823/10089.G. in data 17 giugno 1971, la sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal defunto sig. Oreste Gulli con testamento olografo in data 8 ottobre 1957 a rogito notaio dott. Beniamino Scotto di Trieste, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Trieste, vicolo dell'Edera n. 8, nonchè nelle somme depositate nel libretto di risparmio al portatore della locale Cassa di risparmio n. 241015 e nel libretto a risparmio nominativo n. 24906 dello stesso istituto bancario.

**(6072)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

**Corso dei cambi del 28 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 624,48 | 624,48 | 624,38 | 624,48 | 624,40 | 622 — | 624,45 | 624,48 | 624,48 | 624,35 |
| Dollaro canadese | 610,90 | 610,90 | 610,25 | 610,90 | 609,25 | 617,25 | 610,60 | 610,90 | 610,90 | 609,80 |
| Franco svizzero | 152,41 | 152,41 | 152,3750 | 152,41 | 152,40 | 152,05 | 152,45 | 152,41 | 152,41 | 152,50 |
| Corona danese | 83,335 | 83,335 | 83,34 | 83,335 | 83,40 | 82,90 | 83,34 | 83,335 | 83,33 | 83,33 |
| Corona norvegese | 87,90 | 87,90 | 87,88 | 87,90 | 87,80 | 87,55 | 87,90 | 87,90 | 87,90 | 87,85 |
| Corona svedese | 121,03 | 121,03 | 121 — | 121,03 | 121 — | 120,40 | 121,04 | 121,03 | 121,03 | 121,05 |
| Fiorino olandese | 175,03 | 175,03 | 175 — | 175,03 | 175 — | 175,08 | 175,05 | 175,03 | 175,03 | 175 — |
| Franco belga | 12,5485 | 12,5485 | 12,5550 | 12,5485 | 12,56 | 12,54 | 12,555 | 12,5485 | 12,54 | 12,56 |
| Franco francese | 113,12 | 113,12 | 113,08 | 113,12 | 113 — | 112,78 | 113,08 | 113,12 | 113,12 | 113,09 |
| Lira sterlina | 1510,75 | 1510,75 | 1510,40 | 1510,75 | 1510 — | 1504,45 | 1510,80 | 1510,75 | 1510,75 | 1510,50 |
| Marco germanico | 178,39 | 178,39 | 178,44 | 178,39 | 178,30 | 176,20 | 178,41 | 178,39 | 178,39 | 178,36 |
| Scellino austriaco | 25,032 | 25,032 | 25,03 | 25,032 | 25 — | 24,90 | 25,0260 | 25,032 | 25,03 | 25,05 |
| Escudo portoghese | 21,9325 | 21,9325 | 21,95 | 21,9325 | 21,90 | 21,85 | 21,93 | 21,9325 | 21,93 | 21,97 |
| Peseta spagnola | 8,985 | 8,985 | 8,975 | 8,985 | 9 — | 8,94 | 8,975 | 8,985 | 8,98 | 8,97 |

**Media dei titoli del 28 giugno 1971**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 93,275 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,65 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 84,15 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 93,925 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,45 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,90 |
| » 5 % (Beni esteri) | 91,80 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 89,10 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 92,625 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 92,025 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 97,925 |
| » » » 5,50 % 1976 | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,45 |
| » » » 5,50 % 1977 | 99,775 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,425 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 98,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 95,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 94,15 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss | 94 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 93,775 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 93,175 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100 — |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1980) | 97,175 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* NAPOLITANO

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 28 giugno 1971**

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 624,465 |
| Dollaro canadese | 610,75 |
| Franco svizzero | 152,43 |
| Corona danese | 83,337 |
| Corona norvegese | 87,90 |
| Corona svedese | 121,035 |
| Fiorino olandese | 175,04 |
| Franco belga | 12,552 |
| Franco francese | 113,10 |
| Lira sterlina | 1510,775 |
| Marco germanico | 178,40 |
| Scellino austriaco | 25,029 |
| Escudo portoghese | 21,931 |
| Peseta spagnola | 8,98 |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Partenopea falegnami », con sede in Portici

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 giugno 1971, la società cooperativa di produzione e lavoro « Partenopea falegnami », con sede in Portici, costituita per rogito Pasolini in data 21 agosto 1968, rep. 57153, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del dott. Renato Nigro.

**(6075)**

## Scioglimento della società « Cooperativa autotrasporti Giuseppe Garibaldi », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 giugno 1971, la società « Cooperativa autotrasporti Giuseppe Garibaldi », con sede in Milano, costituita per rogito Cassina in data 27 giugno 1945, rep. 13129, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del dott. Paolo Amoroso.

**(6076)**

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Teresa Riva

Con decreto 3 marzo 1971, n. 29, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di alveo in sinistra del torrente Agrò; contrada Barracca del comune di S. Teresa Riva (Messina); segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, particella n. 442 della superficie di mq. 9760 ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 aprile 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Messina; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

**(6073)**

## Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1242 del 21 giugno 1971, è stata prorogata fino al 31 agosto 1971 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso.

**(6125)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

## Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1971

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1971 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

### MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | Dal 1° gennaio al 31 maggio 1971 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Incassi (in milioni di lire) | | Pagamenti (in milioni di lire) | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1970 | | | 15.143 | | |
| *Gestione di bilancio* | | | | | |
| Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | competenza | 3.510.855 | | | |
| | residui | 615.242 | | | |
| | Totale | | 4.126.097 | | |
| Accensione di prestiti | competenza | 412.937 | | | |
| | residui | 2.928 | | | |
| | Totale | | 415.865 | | |
| Spese correnti | competenza | | | 3.058.004 | |
| | residui | | | 603.524 | |
| | Totale | | | | 3.661.528 |
| Spese in conto capitale | competenza | | | 688.060 | |
| | residui | | | 236.032 | |
| | Totale | | | | 924.092 |
| Rimborso di prestiti | competenza | | | 1.600 | |
| | residui | | | 67.437 | |
| | Totale | | | | 69.037 |
| *Gestione di Tesoreria* | | | | | |
| In conto debiti di Tesoreria: | | | | | |
| Debito fluttuante | | 3.050.491 | | 2.767.317 | |
| Conti correnti | | 9.598.366 | | 9.217.299 | |
| Incassi da regolare | | 1.886.576 | | 2.079.148 | |
| Altre gestioni | | 6.572.226 | | 6.102.209 | |
| | Totale | | 21.107.659 | | 20.165.973 |
| In conto crediti di Tesoreria: | | | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | | 18.725 | | 65.771 | |
| Pagamenti da regolare | | 71.362 | | 345.648 | |
| Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi | | 776.898 | | 1.021.255 | |
| Altri crediti | | 5.794.079 | | 6.057.547 | |
| | Totale | | 6.661.064 | | 7.490.221 |
| | Totale complessivo | | 32.325.828 | | 32.310.851 |
| Fondo di cassa al 31 maggio 1971 | | | — | | 14.977 |
| | Totale a pareggio | | 32.325.828 | | 32.325.828 |

### SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 31 maggio 1971 (in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | | 14.977 | |
| *Crediti di Tesoreria* | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | 47.227 | | |
| Pagamenti da regolare | 435.984 | | |
| Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi | 1.108.132 | | |
| Altri crediti | 2.060.715 | | |
| Totale crediti | | 3.652.058 | |
| In complesso | | | 3.667.035 |
| *Debiti di Tesoreria* | | | |
| Debito fluttuante | 5.184.041 | | |
| Conti correnti | 2.634.268 | | |
| Incassi da regolare | 281.865 | | |
| Altre gestioni | 1.067.179 | | |
| Totale debiti | | | 9.167.353 |
| Situazione del Tesoro (passività) | | | 5.500.318 |
| Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1971 L. 235.470 milioni. | | | |

*L'ispettore generale*: C. MARINUCCI

*Il direttore generale del Tesoro*: G. MICONI

(6288)

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

## SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1971

### ATTIVO

| | | |
|---|---|---|
| Oro in cassa | L. | 1.802.725.116.368 — |
| Cassa | » | 136.557.732.036 — |
| Portafoglio su piazze italiane | » | 1.000.166.000.766 — |
| Effetti ricevuti per l'incasso | » | 397.331.617 — |
| Anticipazioni | » | 540.206.161.065 — |
| Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente | » | 1.985.135.900.143 — |
| Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato | » | 3.615.089.799.511 — |
| Immobili per gli uffici | » | 1 — |
| Debitori diversi | » | 943.821.376.210 — |
| Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie | » | 339.000.000.000 — |
| Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria | » | 1.558.574.986.820 — |
| Servizi diversi per conto dello Stato | » | 130.809.187.738 — |
| Spese | » | 49.580.494.671 — |
| | L. | 12.102.064.086.946 — |
| Depositi in titoli e valori diversi | » | 11.386.629.724.856 — |
| | L. | 23.488.693.811.802 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | 1.769.463.816 — |
| TOTALE GENERALE | L. | 23.490.463.275.618 — |

### PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Circolazione | L. | | 6.240.285.279.000 — |
| Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca | » | | 58.851.195.493 — |
| Depositi in conto corrente liberi | » | | 71.837.811.497 — |
| Conti correnti vincolati | » | | 4.522.941.848.969 — |
| Creditori diversi | » | | 1.123.263.951.442 — |
| Rendite del corrente esercizio | » | | 55.580.458.561 — |
| | L. | | 12.072.760.544.962 — |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 — | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 15.773.625.113 — | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 13.229.916.871 — | 29.303.541.984 — |
| | L. | | 12.102.064.086.946 — |
| Depositanti | » | | 11.386.629.724.856 — |
| | L. | | 23.488.693.811.802 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 1.769.463.816 — |
| TOTALE GENERALE | L. | | 23.490.463.275.618 — |

(6289)

*Il Governatore*: CARLI

*Il Ragioniere generale*: PESCATORE

# CONCORSI ED ESAMI

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di funzionario della carriera direttiva della biblioteca.**

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 27 aprile 1970, n. 926, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli a due posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con la qualifica di vice segretario di biblioteca;
Visto il decreto presidenziale 27 aprile 1970, n. 928, relativo alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Esaminati i verbali e la relazione conclusiva inerenti al concorso sopra indicato;
Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 26 maggio 1971, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso dichiarati idonei;
Visti gli articoli 2, 4, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per vice segretario di biblioteca della Camera:

1. Arnò ved. Sebastiani dott. Maria Fiamma punti 25,36 su 30
2. Rossi Merighi dott. Amalia . » 25,15 »
3. Astraldi dott. Giacinta . » 23,92 »
4. Paganuzzi dott. Bernardino . » 21,87 »

In relazione alla deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui alle premesse sono proclamati vincitori del concorso stesso i candidati:
Arnò ved. Sebastiani dott. Maria Fiamma;
Rossi Merighi dott. Amalia.

I suddetti vincitori sono nominati - subordinatamente all'esito positivo degli accertamenti sanitari e al possesso degli altri requisiti prescritti - vice segretario di biblioteca in prova e inquadrati dal 1° giugno 1971 secondo l'ordine di cui sopra nella carriera dei funzionari direttivi, ruolo biblioteca, prendendo posto nel ruolo di anzianità, dopo il dott. Atto Rupeni.

A far tempo dalla anzidetta data del 1° giugno 1971 alla dott.ssa Amalia Rossi Merighi è attribuita la 1ª posizione di stipendio.

Alla dott.ssa M. Fiamma Arnò ved. Sebastiani, già dipendente di ruolo della Camera e alla quale sono applicabili, per effetto del decreto presidenziale 15 gennaio 1965, n. 1076, le norme di cui all'art. 59 del regolamento dei servizi e del personale, la posizione di stipendio sarà determinata con successivo decreto.

Roma, addì 1° giugno 1971

*Il Presidente*: PERTINI

*Il segretario generale*: COSENTINO

**(6078)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso straordinario per il reclutamento di duecento sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1970, registro n. 17 Difesa, foglio n. 210, con il quale è stato indetto il concorso straordinario per il reclutamento di duecento sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1970, registro n. 32 Difesa, foglio n. 146, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;
Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso straordinario per il reclutamento di duecento sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1970, citato nelle premesse:

1. ten. f. Tartaglione Antonio, nato il 2 gennaio 1943 . . . . . . . . . punti 28,036
2. ten. f. Iuliani Costantino, nato il 9 dicembre 1942 . . . . . . . . » 27,796
3. ten. f. Cozzi Marcello, nato il 19 giugno 1939 . . . . . . . . . » 27,743
4. ten. g. Bacco Carlo, nato l'8 gennaio 1944 » 27,680
5. ten. f. Schina Giulio Cesare, nato il 4 novembre 1939 . . . . . . . » 27,586
6. ten. a. Bellini De Chirico Vincenzo, nato il 24 ottobre 1943 . . . . . . » 27,483
7. ten. f. Cima Emilio, nato il 22 marzo 1939 » 27,433
8. ten. f. Bartoli Gaspare, nato il 17 gennaio 1946 » 27,333
9. ten. f. Senese Antonino, nato il 13 giugno 1941 » 27,240
10. ten. f. Mei Claudio, nato il 13 settembre 1945 » 27,186
11. ten. a. Petrera Filippo, nato il 15 maggio 1943 » 27,186
12. ten. f. Bigolin Gianni, nato il 14 giugno 1942 » 27,130
13. ten. f. Mazzalai Renato, nato il 17 dicembre 1943 » 27,066
14. ten. a. Andolina Salvatore, nato il 5 ottobre 1942 » 26,943
15. ten. f. Lorusso Vincenzo, nato il 17 agosto 1941 » 26,933
16. ten. f. Scognamiglio Elio, nato il 29 agosto 1941 » 26,916
17. ten. g. Mancini Giuseppe, nato il 10 novembre 1943 . » 26,900
18. ten. c. Fichera Antonino, nato il 15 gennaio 1939 » 26,880
19. ten. g. Santinelli Giordano, nato il 25 marzo 1946 . » 26,870
20. ten. f. Dal Pozzolo Giacomino Didino, nato il 21 dicembre 1943 » 26,790
21. ten. a. Ventura Lodovico, nato il 23 maggio 1943 » 26,760
22. ten. f. Petrai Salvatore, nato il 28 maggio 1941 » 26,700
23. ten. f. Potenzone Giuseppe, nato il 27 gennaio 1940 » 26,700
24. s. ten. f. Iacobino Raffaele, nato l'8 aprile 1942 » 26,666
25. ten. f. Iliceto Antonio, nato il 22 ottobre 1941 » 26,600
26. ten. a. Antonacci Benedetto, nato il 7 maggio 1944 » 26,580
27. s.ten. f. Mazzullo Giacomo, nato il 29 ottobre 1941 » 26,533
28. ten. g. Carlino Giuseppe, nato il 29 luglio 1940 » 26,466
29. ten. f. Gianesini Luciano, nato il 19 novembre 1944 » 26,436
30. ten. a. Belluomini Carlo, nato il 20 febbraio 1944 » 26,433
31. ten. f. Nazzaro Giuseppe, nato il 31 agosto 1944 . . » 26,353
32. ten. c. Ferrante Gustavo, nato il 7 aprile 1942 . . . . » 26,323

33. ten. a. di Marco Luigi, nato il 15 agosto 1942 . punti 26,290
34. ten. a. Cammarota Francesco, nato l'8 giugno 1943 » 26,286
35. ten. a. Ferrara Francesco, nato il 9 marzo 1942 . » 26,286
36. ten. f. Pisapia Bruno, nato il 24 febbraio 1941 » 26,256
37. ten. f. Flena Michele, nato il 17 agosto 1940 » 26,230
38. ten. a. Polato Angelo, nato il 5 novembre 1943 » 26,203
39. ten. a. Di Crescenzo Giampiero, nato il 18 ottobre 1940 » 26,166
40. ten. f. Bellini Angelo, nato il 31 gennaio 1943 » 26,133
41. ten. a. Lombardo Giulio, nato il 10 febbraio 1939 » 26,110
42. ten. f. Fontana Ermanno, nato il 13 dicembre 1941 » 26,100
43. ten. f. Matarazzo Giovanni, nato il 31 agosto 1944 . » 26,050
44. ten. a. La Rocca Corrado, nato il 19 aprile 1942 » 26,040
45. ten. a. Sutera Sardo Carlo, nato l'11 giugno 1943 » 26,016
46. ten. f. Barletti Pierluigi, nato il 12 dicembre 1941 » 26,000
47. ten. g. Farinelli Nerio, nato il 19 gennaio 1946 » 25,966
48. ten. a. Pacileo Fulvio, nato il 6 maggio 1946 » 25,950
49. ten. f. Carpi Salvatore, nato il 28 novembre 1940 » 25,836
50. ten. f. Carbonaro Franco Antonio, nato il 18 aprile 1942 » 25,766
51. s. ten. a. Rosa Alfonso, nato il 9 settembre 1943 . » 25,646
52. ten. f. Abate Antonino, nato il 25 ottobre 1943 » 25,636
53. s. ten. g. La Barbera Matteo, nato il 1° maggio 1941 » 25,560
54. ten. a. Pesola Nunzio, nato il 21 gennaio 1942 » 25,510
55. ten. a. Tortora Renato, nato il 10 febbraio 1941 . » 25,470
56. ten. f. Ossino Francesco, nato il 7 ottobre 1940 » 25,466
57. ten. c. Lo Piccolo Mario, nato il 4 agosto 1940 » 25,386
58. ten. a. Lucchese Massimiliano, nato il 17 agosto 1943 » 25,300
59. s. ten. f. Ciabrelli Vincenzo, nato il 18 luglio 1940 » 25,283
60. ten. f. Murru Mario Giorgio, nato il 24 aprile 1946 » 25,276
61. ten. a. Gargiulo Enrico, nato il 7 aprile 1943 » 25,233
62. s. ten. f. Facchini Leonardo, nato il 2 giugno 1940 » 25,193
63. ten. g. Carrieri Carlo, nato il 16 maggio 1944 » 25,003
64. s. ten. f. Ranella Franco, nato il 23 febbraio 1943 » 25,000

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

1) ten. f. Tartaglione Antonio . punti 28,036
2) ten. f. Iuliani Costantino . » 27,796
3) ten. f. Cozzi Marcello » 27,743
4) ten. g. Bacco Carlo . » 27,680
5) ten. f. Schina Giulio Cesare . . » 27,586
6) ten. a. Bellini De Chirico Vincenzo . » 27,483
7) ten. f. Cima Emilio . » 27,433
8) ten. f. Bartoli Gaspare . » 27,333
9) ten. f. Senese Antonino » 27,240
10) ten. a. Petrera Filippo, nato il 15 maggio 1943 » 27,186
11) ten. f. Mei Claudio, nato il 13 settembre 1945 » 27,186
12) ten. f. Bigolin Gianni . . » 27,130
13) ten. f. Mazzalai Renato . . . » 27,066
14) ten. a. Andolina Salvatore . . . . punti 26,943
15) ten. f. Lorusso Vincenzo . . . . . » 26,933
16) ten. f. Scognamiglio Elio . . . . » 26,916
17) ten. g. Mancini Giuseppe . . . . » 26,900
18) ten. c. Fichera Antonino . . . . . » 26,880
19) ten. g. Santinelli Giordano . . . . » 26,870
20) ten. f. Dal Pozzolo Giacomino Didino . » 26,790
21) ten. a. Ventura Lodovico . . . . » 26,760
22) ten. f. Potenzone Giuseppe, nato il 27 gennaio 1940 . . . . . . . . . » 26,700
23) ten. f. Petrai Salvatore, nato il 28 maggio 1941 . . . . . . . . . » 26,700
24) s. ten. f. Iacobino Raffaele . . . . » 26,666
25) ten. f. Iliceto Antonio . . . . . » 26,600
26) ten. a. Antonacci Benedetto . . . . » 26,580
27) s. ten. f. Mazzullo Giacomo . . . . » 26,533
28) ten. g. Carlino Giuseppe . . . . . » 26,466
29) ten. f. Gianesini Luciano . . . . . » 26,436
30) ten. a. Belluomini Carlo . . . . . » 26,433
31) ten. f. Nazzaro Giuseppe . . . . . » 26,353
32) ten. c. Ferrante Gustavo . . . . . » 26,323
33) ten. a. di Marco Luigi . . . . . » 26,290
34) ten. a. Ferrara Francesco, nato il 9 marzo 1942 . . . . . . . . . . » 26,286
35) ten. a. Cammarota Francesco, nato l'8 giugno 1943 . . . . . . . . » 26,286
36) ten. f. Pisapia Bruno . . . . . » 26,256
37) ten. f. Flena Michele . . . . . » 26,230
38) ten. a. Polato Angelo . . . . . » 26,203
39) ten. a. Di Crescenzo Giampiero . . . » 26,166
40) ten. f. Bellini Angelo . . . . . » 26,133
41) ten. a. Lombardo Giulio . . . . . » 26,110
42) ten. f. Fontana Ermanno . . . . . » 26,100
43) ten. f. Matarazzo Giovanni . . . . » 26,050
44) ten. a. La Rocca Corrado . . . . » 26,040
45) ten. a. Sutera Sardo Carlo . . . . » 26,016
46) ten. f. Barletti Pierluigi . . . . » 26,000
47) ten. g. Farinelli Nerio . . . . . » 25,966
48) ten. a. Pacileo Fulvio . . . . . » 25,950
49) ten. f. Carpi Salvatore . . . . . » 25,836
50) ten f. Carbonaro Franco Antonio . . . » 25,766
51) s. ten. a. Rosa Alfonso . . . . . » 25,646
52) ten. f. Abate Antonino . . . . . » 25,636
53) s. ten. g. La Barbera Matteo . . . » 25,560
54) ten. a. Pesola Nunzio . . . . . » 25,510
55) ten. a. Tortora Renato . . . . . » 25,470
56) ten. f. Ossino Francesco . . . . . » 25,466
57) ten. c. Lo Piccolo Mario . . . . . » 25,386
58) ten. a. Lucchese Massimiliano . . . » 25,300
59) s. ten. f. Ciabrelli Vincenzo . . . . » 25,283
60) ten. f. Murru Mario Giorgio . . . . » 25,276
61) ten. a. Gargiulo Enrico . . . . . » 25,233
62) s. ten. f. Facchini Leonardo . . . . » 25,193
63) ten. g. Carrieri Carlo . . . . . » 25,003
64) s. ten. f. Ranella Franco . . . . » 25,000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1971

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1971*
*Registro n. 24 Difesa, foglio n. 104*

**(5699)**

---

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

## Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3263 del 9 dicembre 1970 con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Busto Arsizio;

Visto il proprio decreto n. 927 del 6 aprile 1971 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 55, 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 291;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 954;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per il posto di veterinario condotto nel comune di Busto Arsizio:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Santarone Silvio | punti | 75,439 |
| 2. Pagani Giuseppe L. | » | 71,963 |
| 3. Ghiringhelli Antonio | » | 63,458 |
| 4. Bellini Giampiero | » | 56,177 |
| 5. Campanelli Secondo | » | 55,000 |
| 5. Lev Maurice | » | 55,000 |
| 5. Zuffada Sante | » | 55,000 |
| 8. Finazzi Mario | » | 54,500 |
| 9. Baboni Giancarlo | » | 54,000 |
| 9. Monticelli Angelo | » | 54,000 |
| 9. Zago Giorgio | » | 54,000 |
| 12. Leonardi Vittorio | » | 53,911 |
| 13. Aliprandi Luigi | » | 53,500 |
| 13. Ambrosetti Carlo | » | 53,500 |
| 15. Chiari Corrado | » | 53,000 |
| 15. Sbarra Pier E. | » | 53,000 |
| 17. Covri Bruno | » | 52,000 |
| 17. Sonzini Paolo | » | 52,000 |
| 19. Barbini Emanuele | » | 51,500 |
| 20. Mottin Celestino | » | 51,011 |
| 21. Biondi Anton G. | » | 51,000 |
| 21. Cipriani Omero | » | 51,000 |
| 21. Ferrari Antonio | » | 51,000 |
| 21. Primicerio Umberto | » | 51,000 |
| 25. Chiminello Pietro | » | 50,500 |
| 25. Marani Francesco | » | 50,500 |
| 27. Adami Paolo | » | 50,000 |
| 27. Melgrati Enrico | » | 50,000 |
| 29. Civardi Luigi | » | 49,500 |
| 30. Bertoni Ferruccio | » | 49,000 |
| 30. Tettamanti Gabriele | » | 49,000 |
| 32. Maffezzoli Giorgio | » | 48,522 |
| 33. Fattori Domenico | » | 48,500 |
| 34. Cristoni Pietro | » | 48,000 |
| 34. Rosa Mario | » | 48,000 |
| 36. Vitale Leonardo | » | 47,000 |
| 37. Guerra Domenico | punti | 46,500 |
| 37. Passarini Gastone | » | 46,500 |
| 39. Ronco Mario | » | 46,000 |
| 40. Paterlini Artemio | » | 44,141 |
| 41. Moretti Maurizio | » | 42,000 |

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Busto Arsizio.

Varese, addì 7 giugno 1971

*Il veterinario provinciale:* DORIGO

---

## IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1370 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso al posto di veterinario condotto del comune di Busto Arsizio;
Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Silvio Santarone è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Busto Arsizio.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Busto Arsizio.

Il sindaco di Busto Arsizio, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del dottor Silvio Santarone vincitore del concorso.

Varese, addì 7 giugno 1971

*Il veterinario provinciale:* DORIGO

**(5724)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.